PROVA DEL TRASFERIMENTO FISICO DEI BENI – TRASPORTO A CARICO DEL CESSIONARIO

Alla luce del nuovo art-45 BIS e della recente prassi nazionale il set documentale minimo consigliato di cui il cedente si dovrà dotare è il seguente:

- **Fatture** di vendita dei beni al cliente UE, che contengano il/i riferimento/i al/ai documenti di trasporto emessi;

- **Documento di trasporto (DDT)** che riporta tutte le parti coinvolte nell'operazione: cedente, il vettore e il cliente UE;

- **Dichiarazione resa dal cliente UE** attestante **l'avvenuta presa in carico delle merci**. La dichiarazione deve essere rilasciata dal cliente anche nel caso in cui la merce sia destinata ad un suo magazzino o a un suo cliente (operazione triangolare). In quest'ultimo caso la dichiarazione sarà firmata dal cliente diretto dell'operazione, non da chi ha ricevuto fisicamente la merce.
  Es. ITA vende a FRA con consegna a GER. La dichiarazione la rende FRA.

- **Elenchi Intrastat** riferiti alle cessioni intra UE di beni: **dall'1/1/2020 la corretta presentazione del modello INTRA è diventata una condizione sostanziale per applicare il regime di non imponibilità ex art. 41 del DL 331/93**

- **Contratti:** documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti, ovvero **l'ordine o il contratto relativo alla fornitura della merce;**

- **Documentazione bancaria** relativa ai pagamenti effettuati dal cliente UE e riferiti alle cessioni di beni documentate nei DDT e nelle relative fatture.

In merito alla **dichiarazione resa dal cessionario** si precisa quanto segue:

La dichiarazione resa dal cessionario, **che può anche essere pre-compilata dal venditore**, dovrebbe contenere le seguenti informazioni, prescritte dall'art. 45 bis del regolamento 282/2011:

• «**DATA DI RILASCIO**» : la data non dovrebbe essere posteriore a quella del decimo giorno del mese successivo a quello della consegna dei beni;

• «**NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE**»: i dati del cliente UE che risulta dalla fattura di vendita, ovvero la denominazione, l'indirizzo e la partita IVA UE;

• «**NATURA E QUANTITA' DEI BENI**»: si ritiene sufficiente il riferimento alla/alle fatture di vendita, in quanto la/le fattura/e deve/devono contenere il riferimento al/ai DDT che riporta/no la descrizione analitica dei beni ceduti;

• «**DATA E LUOGO DI ARRIVO DEI BENI**»

• «**IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA CHE ACCETTA I BENI PER CONTO DELL'ACQUIRENTE**»: non si deve trattare necessariamente della persona che materialmente prende in carico la merce (es. addetto di magazzino), ma della persona che è incaricata dal cliente a sottoscrivere la dichiarazione. Questo dato dovrebbe essere inserito dal cliente.

La dichiarazione di presa in carico delle merci può essere raccolta ad ogni singola consegna/spedizione, ovvero **raggruppando su base mensile le spedizioni/consegne eseguite nel periodo**. In ogni caso la dichiarazione in parola deve essere resa dal cliente **entro il decimo giorno del mese successivo alla spedizione dei beni.**

01/12/2020